



COMUNE DI ROSATE

ORDINANZA N. 03/2010 del 20/05/2010

Oggetto: **misure in ordine alla prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.**

IL SINDACO

Richiamate le proprie ordinanze nr. 10 del 26/07/95, nr. 84 del 02/09/98, nr. 25 del 26/07/99, nr. 04 del 02/11/06, nr. 04 del 31/12/2007 e nr. 03 del 27/01/2009;

Considerato che continuano ad essere perpetrati sul territorio comunale ed, in particolare nel centro abitato, atti e situazioni :

- * di vandalismo, teppismo, disturbo alla quiete ed all'ordine pubblico nonché di molestia sia in orari diurni che notturni;
- * di danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- * di intralcio alla pubblica viabilità;
- * di alterazione del decoro urbano;

Viste, tra l'altro, le segnalazioni della Polizia Locale e preso atto degli interventi preventivi e repressivi posti in essere dalla stessa;

Considerato inoltre che i predetti atti vengono compiuti anche tramite:

- la violenta e voluta rottura sulle pubbliche vie ed aree nonché in ambiti privati, di bottiglie e boccali contenenti alcolici, superalcolici e bevande similari;
- il "bivaccamento", l'assembramento e la sosta prolungata in spazi pubblici e presso edifici pubblici (piazze, parcheggi, cortili, scalinate, municipio, torre castello, chiese, scuole, ecc.) e privati (cortili, accesso alle abitazioni, ecc);
- gli scritti, i graffiti ed i disegni su muri di edifici pubblici e privati;
- il gioco e l'utilizzo di attrezzi da gioco che possono arrecare danno a persone e cose;

Preso atto che l'attuazione degli atti e dei comportamenti di cui sopra si configurano quali potenziali attività in grado di arrecare danno grave alle persone, al patrimonio pubblico e privato determinando finanche la non fruibilità e lo scadimento della qualità urbana;

Dato atto, inoltre, che la normativa vigente in materia fa esplicito divieto di vendita di bevande alcoliche e/o superalcoliche a persone non aventi la maggiore età e/o i requisiti;

Ritenuto, al fine di evitare gli atti ed i comportamenti di cui sopra, di confermare quanto disposto con le predette proprie ordinanze nr. 10 del 26/07/95, nr. 84 del 02/09/98, nr. 25 del 26/07/99, nr. 04 del 02/11/06, nr. 04 del 31/12/2007 e nr. 03 del 27/01/2009;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- il T.U.L.P.S. , l'art. 650 del codice penale;
- il Decreto Ministro degli Interni 5 agosto 2008, in particolare l'articolo 2 recitante "Interventi del Sindaco".
- la Legge 125/2008, in particolare l'articolo 6 recitante "Modifica del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni competenza statale";

Tutto ciò premesso

ORDINA

1) è fatto divieto:

- ai gestori dei pubblici esercizi** di Rosate di rilasciare bottiglie e/o boccali da asporto contenenti alcolici, superalcolici o bevande similari;
- ai gestori esercenti l'attività di commercio di vicinato e mercatale** in Rosate la vendita di alcolici, superalcolici o bevande similari a persone minorenni e/o non aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- agli avventori ed agli utenti** di consumare, al di fuori degli esercizi pubblici, bevande superalcoliche, alcoliche o similari tramite bottiglie e/o boccali;
- ai cittadini di:**
 - * bivaccare, assembrarsi, e sostare in modo prolungato in spazi pubblici e presso edifici pubblici (piazze, cortili, parcheggi, scalinate, chiese, municipio, torre castello, scuole, ecc.) se non all'uopo deputati e/o preventivamente autorizzati ai sensi di legge e dei regolamenti comunali vigenti in materia;
 - * bivaccare, assembrarsi, e sostare in spazi, aree e presso edifici privati (cortili, accesso alle abitazioni, spazi comuni, ecc.) se non autorizzati dagli aventi titolo;
 - * porre in essere e produrre scritti, graffiti e disegni su muri di edifici pubblici e privati nonché su strutture pubbliche e private;
 - * attuare, in spazi pubblici e presso edifici pubblici giochi ed utilizzare attrezzi da gioco che possono arrecare danno e disturbo a persone nonché danneggiare beni pubblici e privati se non all'uopo deputati e/o preventivamente autorizzati ai sensi di legge e dei regolamenti comunali vigenti in materia;

I divieti di cui sopra resteranno in vigore sino alla revoca e/o modifica della presente ordinanza.

Il presente atto costituisce anche prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R.D. 773 del 1931 – T.U.L.P.S., la cui violazione determina la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione e/o vendita.

Gli inadempienti a quanto ordinato saranno puniti con una sanzione pecuniaria pari a:
€ 500,00 per i gestori di esercizi pubblici, attività di commercio di vicinato e mercatale;
€ 250,00 per gli avventori, gli utenti ed i cittadini.

La Polizia Locale e le Forze di Pubblica Sicurezza, a cui viene recapitato l'atto, sono tenute a far rispettare la presente ordinanza.


Pierluigi Pasi